

REPUBBLICA ITALIANA
in Nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Torino

V Sezione

nella persona della Dott.ssa Carla Boschiglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21299/2014 di R.G.

promossa da

[REDACTED], residente in Torino, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Sgandurra ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso vittorio
Emanuele II n. 111

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED] la persona
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e
difesa in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e
risposta dall'avv. Antonina Maesano elettivamente domiciliata presso
lo studio dell'avv. Nicoletta Buongiorno del Foro di Torino, [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

Preside [REDACTED] 31 MAR 2015
Ricevuto [REDACTED]
Avv. [REDACTED]
Appellato [REDACTED] 8.6.15
Torino, [REDACTED]

Il Procuratore

13811
Sentenza n. 14-02-15
Spese n. 20/31/15
R.G. n. 21299/14
Dist. n. 7282/15

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, previ gli incumbenti del caso, in accoglimento dei motivi esposti in atti, contrariis reiectis

in via istruttoria:

- Disporre, se del caso, perizia contabile (CTU), al fine di quantificare l'effettivo debito, da porre a carico dell'Istituto di credito.

Nel merito:


- previo eventuale accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali di cui all'art. 1.2 del contratto in oggetto
- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento perpetrato dalla convenuta in sede estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla parte attrice l'importo di €. 1.190,16, o alla diversa somma liquidanda in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi come per legge

In ogni caso:

Con vittoria di spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati ai sensi delle tariffe forensi vigenti di cui al D.M. n. 55/14 ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da corrispondersi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Fabrizio Sgandurra che si dichiara procuratore antistatario.

Per la convenuta:

si chiede che il l'on Giudice adito Voglia disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria da parte [redacted] di spese e competenze di lite.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 27.06.2014 ritualmente notificato la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo di accertare e dichiarare il suo indebito arricchimento in sede di estinzione anticipata del finanziamento e condannarla al risarcimento del danno patrimoniale restituendo l'importo di € 1190,16 , previo accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali di cui all'art. 1.2 del contratto in oggetto.

In particolare l'attrice assumeva di avere stipulato in data 31.05.2007 con la società convenuta un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro- solvendo di quote della retribuzione mensile; il contratto prevedeva che l'attrice si dichiarava debitrice , a titolo di mutuo, dell'importo lordo di € 24,000,00 e si obbligava alla restituzione della predetta somma mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote del suo stipendio per € 200,00 cadauna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi; che in data 1.04.2012 in ottemperanza alle proprie facoltà di legge e contrattuali, provvedeva ad estinguere anticipatamente il prestito alla 57^a rata pagata; che a seguito dell'estinzione non le veniva riconosciuto alcun rimborso per il premio assicurativo non maturato e per le commissioni ; che con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) l'attrice domandava la restituzione dell'importo di € 754,50 per le commissioni non godute in virtù dell'estinzione anticipata e di € 307,82 per premi assicurativi non goduti; che l'ABF accoglieva il ricorso , ma nonostante il tentativo bonario della composizione della vicenda la convenuta non



corrispondeva alcunchè. Eccepiva inoltre la vessatorietà della clausola contrattuale che limitava i rimborsi in caso di estinzione anticipata.

All'udienza del 29.10.2014 si costituiva la parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta e allegati documenti, contestando integralmente gli assunti avversari.

Alla medesima udienza le parti richiamavano le rispettive difese e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.


Il G.d.P. ritenuta la causa di natura documentale fissava udienza di precisazione delle conclusioni nella quale, depositate le rispettive note conclusive, le stesse venivano rassegnate come in epigrafe riportato.

La causa veniva quindi trattenuta a decisione.

La sig.ra [REDACTED] ha promosso la presente al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale di quanto già ottenuto dall'ABF COLLEGIO DI MILANO a seguito di ricorso, chiedendo la condanna della [REDACTED] al pagamento della somma di € 1.190,16, somma dovuta quale rimborso per spese connesse all'estinzione anticipata di un mutuo.

La [REDACTED] costituendosi ha contestato la domanda attorea, rilevando come:

- la decisione dell'ABF fosse illegittima in quanto al momento della decisione la società convenuta non era più iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari;
- parte attrice aveva specificatamente approvato le clausole che prevedevano la non rimborsabilità di alcune voci di spese in caso di estinzione anticipata del mutuo, clausole vincolanti e non vessatorie;



- la richiesta fosse infondata, avendo già provveduto a rimborsare quanto di spettanza;
- la richiesta di rimborso del premio assicurativo non poteva essere svolta nei confronti della parte convenuta, ma direttamente nei confronti dell'assicurazione.

La presente causa è giunta a decisione senza alcuna istruttoria orale, avendo questo giudice ritenuto di poter assumere la propria decisione in base alla documentazione in atti e dall'esame di detta documentazione la domanda formulata deve trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.

La sig.ra [REDACTED] ha stipulato un contratto di finanziamento in data 31.05.2007 estinguibile mediante la cessione di quote dello stipendio; in corso di rapporto, e precisamente alla 57 rata, la sig.ra [REDACTED] ha richiesto l'estinzione anticipata del finanziamento e la società convenuta non ha riconosciuto il rimborso di quanto inizialmente conteggiato a titolo di commissioni finanziarie e/o bancarie ed a titolo di premio assicurativo non goduto.

Entrambe le richieste appaiono fondate.

Commissioni non godute

La sig.ra [REDACTED] ha richiesto che le venisse riconosciuto il rimborso delle commissioni finanziarie e/o bancarie che erano state contabilizzate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, ritenendo che le stesse dovessero considerarsi quali oneri "recurring" da rimborsarsi secondo il criterio "pro rata temporis".

Orbene dall'esame della documentazione prodotta risulta evidente che i suddetti oneri sono stati indicati dalla società finanziaria nel contratto di mutuo senza rispettare i principi di trasparenza, più volte richiamati da varie circolari della BANCA d'ITALIA e come pertanto gli stessi

proprio in applicazione dei suddetti principi dovevano essere contabilizzati e restituiti applicando il criterio di rimborso "pro rata temporis".

Premio assicurativo

Con riferimento al premio assicurativo risulta evidente che per gli stessi principi sopra ricordati, la sig.ra [REDACTED] ha diritto al rimborso del premio pagato e contabilizzato non goduto a causa dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo.

Si ribadisce il principio secondo il quale nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, e tale principio si applica anche alla polizza (credit protection insurance); lo stretto nesso funzionale che lega il contratto di finanziamento alla copertura assicurativa (obbligatoria per legge nel caso di cessione del quinto) comporta che la parte di premio che corrisponde al periodo non goduto di copertura del rischio sia indebita e debba essere restituita, restituzione che in assenza di criteri contrattualmente precisati comporta l'applicazione di un criterio proporzionale.

Con riguardo a tale aspetto infondati sono i rilievi ed eccezioni di parte convenuta in ordine all'inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa della normativa di cui alla L. 17/12/2012 n. 221 ed alla carenza di legittimazione, in quanto tenuto all'eventuale rimborso sarebbe la Compagnia assicurativa. Infatti:

la L. 17/12/2012 è sicuramente applicabile alla fattispecie per cui è causa, trattandosi di situazione non ancora definita, ma anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere non applicabile ratione temporis, i principi espressi in maniera chiara in detta normativa erano già vigenti – anche se espressi in maniera meno evidente – e pertanto



[Handwritten signature]

l'obbligo di rimborso dei premi non goduti sussisteva anche precedentemente;

la sig.ra [REDACTED] ha proposto la domanda di rimborso nei confronti dell'intermediario finanziario cioè dell'unico soggetto con il quale ha un rapporto contrattuale, non essendo legittimata a formulare alcuna richiesta nei confronti della Compagnia assicurativa con la quale non ha stipulato direttamente alcuno accordo.

Vessatorieta' Delle Clausole Contrattuali

Parte convenuta ha altresì contestato la domanda attorea, assumendo che la sig.ra [REDACTED] avrebbe espressamente accettato le clausole di cui al contratto di finanziamento e che dette clausole erano vincolanti, non rivestendo il carattere di vessatorieta'.

La tesi è all'evidenza infondata: infatti sufficiente esaminare il contratto intercorso per accertare che:

- si tratta di contratto cd. per adesione;
- le clausole in oggetto hanno all'evidenza un contenuto vessatorio, imponendo delle limitazioni ai diritti del "contraente debole";
- nessuna prova è stata offerta da parte convenuta in ordine alla conoscenza del contenuto di dette clausole ed al loro inserimento a seguito di specifica trattativa.

Pertanto le clausole in oggetto devono ritenersi inefficaci.

Quantum debeatur

Con riferimento alla quantificazione delle somme dovute parte attrice ha indicato nei propri atti i criteri di determinazione, giungendo ad una quantificazione de € 1.190,16, di cui € 850,50 per commissione ed € 339,66 per premio assicurativo.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Parte convenuta sul punto non ha svolto alcuna osservazione e questo giudice ritiene che la suddetta determinazione rispetti il criterio proporzionale previsto dalla normativa e riconosciuto dalla giurisprudenza in maniera conforme.

Su detta somma dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a decorre dall'1.04.2012 data di estinzione anticipata del mutuo al saldo. Non può essere riconosciuto l'ulteriore danno da svalutazione monetaria non avendone il creditore dimostrato la sussistenza ai sensi dell'art. 1224 2° co. c.c.


Spese di giudizio

Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] contro [redacted] così provvede:

- Dichiaro la soc. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare quanto indebitamente trattenuto per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato in data 31.05.2007 e per l'effetto la condanna a corrispondere alla sig.ra [redacted] la somma di € 1.190.16 oltre interessi legali dall'1.04.2012 al saldo.
- Dichiaro tenuta e condanna soc. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore della parte attrice delle spese di giudizio che liquida in € 1.005,13 (di cui € 135,13 per esposti, € 225,00 per fase studio, € 240,00 per fase introduttiva, € 405,00 per fase decisoria,) oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge.



Torino 17 marzo 2015

Passaggio in cancelleria in data 20.03.2015

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Carla Boschiglia)

[Handwritten signature]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TORINO
20/03/2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TORINO